Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 aprile 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 8 0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 8 aprile 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

CROCE AL VALOR MILITARE

GONELLA Alvise, sergente maggiore motorista — Motorista di apparecchio da bombardamento partecipava ad azioni diurne e notturne su munite basi avversarie dando costante prova di serenità e di coraggio — Cielo del fronte occidentale della Grecia, Jugoslavia e dell'Africa settentrionale italiana, 21 giugno 1940-5 ottobre 1941

GIULIANO Carlo, sergente marconista — Marconista di apparecchio da bombardamento partecipava a numerose azioni diurne e notturne su munite basi nemiche dimostrando spirito di abnegazione e belle qualità di combattente — Fronte Greco-Jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, 13 aprile 1941 12 aprile 1942

MONGELLI Giuseppe, 1° aviere marconista — Provetto marconista di bordo, già distintosi, di ritorno da una azione di bombardamento su munita base nemica, con l'apparecchio in fiamme, rimaneva calmo al suo posto finche all'ordine di salvarsi si gettava col paracadute giungendo a terra ferito — Cielo del Mediterraneo centrale, 19 ottobre 22 ottobre 1942

MATTIOLI Giuseppe, 1° aviere motorista — Motorista di apparecchio plurimotore, in numerose e rischiose azioni diurne e notturne su vari fronti dimostrava qualità non comune di combattente valoroso e incurante di ogni rischio — Cielo del fronte occidentale, della Grecia e della Marmarica, 19 aprile 1941-13 gennaio 1942

GALETTI Pietro, 1° aviere motorista — Motorista di apparecchio da bombardamento partecipava a numerose missioni Combattente sereno e coraggioso contribuiva validamente al loro successo, nonostante la violenta reazione avversaria — Cielo del fronte occidentale, della Grecia, Jugoslavia e dell'Africa settentrionale italiana, 14 marzo 1941 8 aprile 1942

(2045)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1958, n. 395.

Esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Gran Bretagna nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare, concluso in Roma il 28 dicembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Gran Bretagna nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare, concluso in Roma il 28 dicembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo XII, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GAVA — CARLI — MORO

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 52. — RELLEVA

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare.

Il Governo della Repubblica Italiana in nome proprio e del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari (qui appresso indicato con la sigla C.N.R.N.) e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord in nome proprio e della United Kingdom Atomic Energy Authority (qui appresso indicato col nome Autorità);

Desiderando cooperare alla promozione e allo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare e in particolare dell'uso dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Subordinatamente alle disposizioni di questo Accordo, le Parti Contraenti collaboreranno reciprocamente per la promozione e lo sviluppo degli usi pacifici della energia nucleare nei rispettivi Paesi nei modi seguenti:

a) L'Autorità ed il Governo della Repubblica Italiana metteranno reciprocamente a disposizione informazioni non classificate nel modo ed entro i limiti specificati nell'articolo III del presente Accordo.

b) L'Autorità ed il Governo della Repubblica Italiana faciliteranno scambi di informazioni non classificate fra persone nel Regno Unito da una parte e persone in Italia dall'altra, allo scopo di promuovere gli usi pacifici dell'energia nucleare.

c) L'Autorità assisterà il Governo della Repubblica Italiana, o persone autorizzate dal Governo della Repubblica Italiana, nell'ottenere reattori di potenza e di ricerca dal Regno Unito e nell'ottenere assistenza nella progettazione, costruzione ed esercizio di tali reattori.

d) L'Autorità venderà, o assisterà il Governo della Repubblica Italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'acquisto dal Regno Unito di combustibile per l'esercizio di reattori di ricerca e di potenza nella Repubblica Italiana, come stabilito nell'articolo IV del presente Accordo.

e) L'Autorità tratterà il combustibile usato proveniente dai reattori di ricerca e di potenza funzionanti in Italia, o assisterà il Governo della Repubblica Italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'ottenere la esecuzione di tale trattamento nel Regno Unito, nei limiti e alle condizioni commerciali che potranno essere concordati.

f) L'Autorità fornirà al Governo della Repubblica Italiana, o a persone autorizzate dal detto Governo, a condizioni commerciali, assistenza nella progettazione, costruzione ed esercizio di impianti per la fabbricazione di combustibile in Italia e per il trattamento del combustibile usato in Italia, o faciliterà il Governo della Repubblica Italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'ottenere tale assistenza.

g) Le Parti Contraenti si forniranno reciprocamente assistenza, nella misura del possibile, per ottenere da parte di ciascun Governo, o di persone sotto la loro giurisdizione, materiali, attrezzature e quanto altro sarà necessario per i programmi di ricerca, sviluppo e produzione di energia nucleare nei rispettivi Paesi.

h) L'Autorità fornirà, nella misura del possibile, nelle proprie scuole o presso quegli altri Enti dell'Autorità che saranno concordati, o assisterà nell'ottenere altrove nel Regno Unito l'addestramento, in materie concernenti i programmi italiani per l'energia nucleare, di studenti e istruttori segnalati dal Governo della Repubblica Italiana.

2. I due Governi possono accordarsi su altri modi di collaborare per promuovere lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare, oltre quelli enumerati nel precedente paragrafo.

Articolo II

Si riconosce che l'articolo 106 del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), che il Governo della Repubblica Italiana ha firmato a Roma il 25 marzo 1957, prevede che gli Stati membri della Comunità, all'entrata in vigore del Trattato stesso, debbono rivedere gli accordi già conclusi con terzi paesi nel campo dell'energia nucleare.

Allorchè il Trattato sarà entrato in vigore e qualora un accordo di cooperazione sia concluso tra la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed il Governo del Regno Unito, il Governo del Regno Unito sarà pronto a fare in modo che la Comunità Europea dell'Energia Atomica subentri nei diritti e negli obblighi attribuiti al Governo della Repubblica Italiana ai sensi del presente Accordo, semprechè — a giudizio del Governo del Regno Unito — la Comunità Europea dell'Energia Atomica sia in grado di realizzare con efficienza e sicurezza gli obiettivi indicati nel presente Accordo.

Articolo III

1. Subordinatamente ai diritti dei terzi, alle obbligazioni contratte da ambedue le Parti Contraenti con qualsiasi accordo internazionale, alle leggi applicabili, ai regolamenti e alle necessarie licenze, in vigore nella Repubblica Italiana e nel Regno Unito, il Governo della Repubblica Italiana e l'Autorità metteranno reciprocamente a loro disposizione informazioni non classificate nel campo della ricerca, riguardanti gli usi pacifici dell'energia nucleare, concernenti il programma in corso, o qualsiasi altro programma per l'energia nucleare, progettati da quella Parte Contraente che riceve le informazioni, e che siano o possano essere in futuro a disposizione dell'altra Parte.

2. La trasmissione, nello spirito di questo Accordo, di informazioni che siano considerate dalla persona che le trasmette come aventi valore commerciale, sarà fatta solo nel momento e nei termini e condizioni commerciali che saranno concordati in ogni singolo caso.

3. Il beneficiario delle informazioni di cui al presente articolo avrà il diritto (salvo quanto potrà essere specificato in particolari contratti conclusi secondo il presente Accordo):

a) di usarle liberamente per i propri scopi salvo che, se le informazioni sono relative a un'invenzione brevettata dalla persona che trasmette le informazioni stesse nel Paese della persona che le riceve, l'uso di esse, compresa la comunicazione a terzi, sarà subordinato alle condizioni che saranno concordate tra le persone interessate;

b) di comunicarle a un terzo, a meno che la persona che trasmette le informazioni non abbia vietato ciò al momento della trasmissione. Nell'eventualità di una comunicazione ad un terzo, la persona che comunica le informazioni avrà la libertà, subordinata ai diritti di brevetto della persona da cui le informazioni furono originariamente fornite, di accordarsi nel modo che desidera con questo terzo circa l'uso delle informazioni e la proprietà dei risultati, comprese le invenzioni brevettabili, che possano essere ottenute dall'uso di tali informazioni.

4. Ai fini del presente articolo « persona » indica il Governo della Repubblica Italiana, incluso il C.N.R.N., o l'Autorità, a seconda dei casi.

Articolo IV

1. L'Autorità venderà al Governo della Repubblica Italiana o a persone autorizzate dal detto Governo, a condizioni commerciali, o assisterà il Governo della Repubblica Italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'acquistare dal Regno Unito a condizioni commerciali:

a) combustibile nella qualità e nei quantitativi che possano essere necessari per l'efficiente e continuo esercizio di reattori di potenza e di ricerca ottenuti dal Regno Unito in base al presente Accordo;

b) combustibile per l'esercizio di altri reattori di ricerca e di potenza, nei quantitativi che potranno essere concordati in contratti particolari.

2. La vendita del combustibile in base al paragrafo 1 del presente articolo sarà soggetta alle seguenti limitazioni e condizioni:

a) che tale combustibile sarà usato soltanto in reattori ottenuti dal Regno Unito in base al presente Accordo o, con il consenso dell'Autorità, in altri reattori il cui progetto sia stato approvato secondo l'articolo VI *a)* *i)* del presente Accordo;

b) che i quantitativi di tale combustibile non dovranno in alcun momento superare quelli necessari per la carica totale di qualsiasi reattore di cui al sotto-paragrafo 2 *a)* del presente articolo, insieme a quegli ulteriori quantitativi occorrenti per le sostituzioni necessarie all'efficiente e continuo esercizio di tali reattori;

c) che quando tale combustibile è stato scaricato da un qualsiasi reattore dopo l'irradiazione, oppure è stato scartato, oppure quando qualsiasi materiale fonte ottenuto dal Regno Unito — e irradiato in qualsiasi reattore che impieghi tale combustibile — deve essere trattato, esso sarà consegnato all'Autorità o agli impianti per il trattamento approvati in base all'articolo VI *a)* *i)* del presente Accordo;

d) che tranne quanto possa essere concordato tra le Parti Contraenti in casi particolari, nessuna alterazione potrà essere fatta della forma e del contenuto del combustibile o del materiale fonte di cui al sotto paragrafo 2 *c)* del presente articolo, dopo la sua rimozione da un reattore e prima della sua consegna all'Autorità o agli impianti di cui al sotto paragrafo 2 *c)* del presente articolo;

e) che siano tenuti quei registri di gestione che possano essere necessari per assicurare in ogni momento un accurato rendiconto del combustibile e del materiale fonte di cui al sotto-paragrafo 2 *c)* del presente articolo, e che tali registri siano messi a disposizione dell'Autorità dietro sua richiesta

Articolo V

Poichè è intenzione delle Parti Contraenti che le informazioni scambiate e il materiale e le attrezzature forniti siano usati unicamente per la promozione e lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare, le Parti Contraenti stabiliscono di consultarsi al fine di determinare in quale modo e sino a qual punto esse intendano affidare l'esercizio dei controlli e delle salvaguardie, previsti dal presente Accordo, ad una agenzia internazionale già esistente o da istituire, della quale entrambe le Parti siano membri. Tali consultazioni avverranno a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Articolo VI

Fino a quando i controlli e le salvaguardie attinenti non saranno esercitati da una agenzia internazionale, come risultato dell'intesa raggiunta nelle consultazioni tenute secondo l'articolo V del presente Accordo,

a) il Governo del Regno Unito, per potersi assicurare che ogni materiale o attrezzatura forniti in base al presente Accordo, od ogni materiale fonte o materiale nucleare speciale derivato dall'uso di tale materiale o attrezzatura, sia usato unicamente per scopi pacifici, avrà i seguenti diritti:

i) di esaminare i progetti delle attrezzature e degli impianti, compresi i reattori nucleari, che saranno messi a disposizione del Governo della Repubblica Italiana, o di persone sotto la sua giurisdizione, in base al presente Accordo, oppure di quelli in cui verrà usato o trattato qualsiasi materiale fornito in base al presente Accordo, o qualsiasi materiale nucleare speciale derivato dall'uso di tale materiale o attrezzatura, forniti in base al presente Accordo, e di approvarli unicamente allo scopo di assicurarsi che essi non favoriranno alcun impiego militare e che permetteranno l'effettiva applicazione delle disposizioni del presente Accordo; a condizione che, subordinatamente alle loro responsabilità verso il Governo del Regno Unito, i rappresentanti nominati dal detto Governo per tale esame non rivelino alcun segreto industriale o altre informazioni riservate che possano venire a loro conoscenza a causa delle loro mansioni;

ii) di nominare, dopo consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, rappresentanti che abbiano accesso in qualsiasi momento ad ogni luogo, a tutti i dati e ad ogni persona che, per le sue attività, abbia a che fare con il materiale o con le attrezzature forniti in base al presente Accordo, allo scopo di controllare l'impiego del materiale fonte o del materiale nucleare speciale a tal fine forniti e del materiale fonte o del materiale nucleare speciale derivato dall'uso di materiale o attrezzature a tal fine forniti, e di determinare se sono rispettate le limitazioni e condizioni specificate negli articoli IV-2 e VII del presente Accordo. Ai detti rappresentanti sarà permesso, a tale scopo, di effettuare propri rilevamenti Tali rappresentanti saranno accompagnati, se una delle Parti Contraenti lo richieda, da rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica Italiana, purchè non ne derivi un ritardo o un impedimento qualsiasi nell'esercizio delle loro funzioni. I rappresentanti nominati dal Governo del Regno Unito non dovranno, subordinatamente alle loro responsabilità verso il detto Governo, rivelare alcun segreto industriale o altre informazioni riservate che possano venire a loro conoscenza a causa delle loro mansioni

b) Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad assicurare che il Governo del Regno Unito sia messo in grado di esercitare i diritti stabiliti nel paragrafo *a)* del presente articolo.

c) Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a che siano compilati registri di gestione per assicurare che un accurato rendiconto sia tenuto in ogni momento del materiale fonte e del materiale nucleare speciale derivato dall'uso di materiale o attrezzature forniti in base al presente Accordo, e che tali registri siano messi a disposizione dell'Autorità dietro sua richiesta.

Articolo VII

Il materiale nucleare speciale derivato dall'impiego di qualsiasi materiale o attrezzatura, forniti in base al presente Accordo, sarà a disposizione del Governo della Repubblica Italiana e di persone sotto la giurisdizione del detto Governo e da esso autorizzate, purchè:

a) tale materiale nucleare speciale sia usato solo per scopi pacifici di ricerca, o in reattori esistenti, in costruzione o progettati, indicati dal Governo della Repubblica Italiana;

b) l'impiego di esso sia soggetto alle disposizioni dell'articolo VI del presente Accordo;

c) fino a quando i controlli e le salvaguardie non saranno esercitati da una agenzia internazionale, come risultato dell'intesa raggiunta in consultazioni tenute secondo l'articolo V del presente Accordo,

i) ogni eccedenza di tale materiale nucleare speciale che superi i bisogni e gli scopi di cui al paragra-

fo *a*) del presente articolo, sarà depositata in magazzini, designati dalla Autorità, sino a che non venga richiesto dal Governo della Repubblica Italiana, o da persone sotto la giurisdizione del Governo della Repubblica Italiana autorizzate dal detto Governo, per gli scopi di cui al paragrafo *a*) del presente articolo;

ii) se il Governo della Repubblica Italiana desidera disporre di tali eccedenze di materiale nucleare speciale, l'Autorità avrà un diritto di prelazione per l'acquisto della totalità, o di qualsiasi parte di tali eccedenze, solo per usi pacifici, alle condizioni da specificarsi nei contratti per la fornitura di combustibile conclusi in base al presente Accordo,

iii) ogni parte di tali eccedenze non acquistata nel modo suddetto può, per accordo intervenuto fra le Parti Contraenti, essere trasferita per usi pacifici ad un altro Paese o ad un'organizzazione internazionale.

Articolo VIII

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad assicurare che:

a) qualsiasi materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo, o il materiale fonte o il materiale nucleare speciale derivato dall'uso di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuti, sarà usato unicamente per promuovere e sviluppare gli usi pacifici dell'energia nucleare e non per scopi militari;

b) nessun materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo, nè il materiale fonte derivato dall'uso di qualsiasi materiale o attrezzatura così ottenuti, sarà ceduto a persone non autorizzate o al di fuori della giurisdizione del Governo della Repubblica Italiana, a meno che il Governo del Regno Unito non abbia rilasciato in precedenza un consenso scritto;

c) qualsiasi combustibile ottenuto in base al presente Accordo sarà, se non usato effettivamente per scopi pacifici, custodito con adeguate precauzioni di sicurezza e protezione in magazzini designati dall'Autorità;

d) il materiale nucleare speciale derivato dall'uso di qualsiasi materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo sarà trattato secondo le disposizioni dell'articolo VII del presente Accordo.

Articolo IX

1. I contratti conclusi in base al presente Accordo possono contenere quelle garanzie che saranno concordate nei casi specifici. Subordinatamente alle condizioni contenute in tali contratti, nulla nel presente Accordo dovrà essere interpretato come implicante qualsiasi responsabilità sia di uno dei Governi che dell'Autorità:

a) nei riguardi dell'accuratezza o completezza di qualsiasi informazione comunicata in base al presente Accordo;

b) per le conseguenze dell'uso fatto di tali informazioni, materiali o attrezzature, forniti in base al presente Accordo, nel Paese della persona (compresi ciascuna delle Parti Contraenti, o l'Autorità, o il C.N. R.N., a seconda dei casi) che li riceve; e

c) nei riguardi della idoneità a qualsiasi uso o applicazione particolari di tali informazioni, materiali o attrezzature.

2. Nei riguardi dei combustibili forniti in base allo articolo IV del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana renderà il Governo del Regno Unito e l'Autorità esenti da qualsiasi danno e responsabilità (incluse le responsabilità verso terzi) comunque causati dalla produzione o fabbricazione, dalla proprietà, dall'affitto, o dal possesso od impiego di tali combustibili dopo l'avvenuta consegna di essi al Governo della Repubblica Italiana o a persone autorizzate dal detto Governo.

Articolo X

Rappresentanti delle Parti contraenti si riuniranno di volta in volta per consultarsi sulle questioni che possano sorgere dall'applicazione del presente Accordo, compresa ogni questione concernente l'interpretazione dei termini « attrezzatura » e « materiale », di cui al l'articolo XI.

Articolo XI

Ai fini del presente Accordo:

« Derivato » significa derivato da uno o più procedimenti.

« Attrezzatura » significa parti principali di macchinari, impianti o strumenti, o componenti principali di essi, specialmente adatti ad essere usati in un programma di energia nucleare.

« Combustibile » significa qualsiasi sostanza o composizione di sostanze, preparate per essere usate in un reattore allo scopo di iniziare e mantenere una reazione di fissione indipendente a catena.

« Materiale » significa combustibile, materiale fonte, materiale nucleare speciale, acqua pesante, grafite di qualità nucleare e qualsiasi altra sostanza che a causa della sua natura o purezza, sia particolarmente adatta ad essere usata nei reattori nucleari.

« Persona » comprende ogni persona o gruppo di persone, sia fisiche che giuridiche, istituzione pubblica o privata, agenzia o ente governativo, escluse le Parti Contraenti, l'Autorità ed il C. N. R. N., eccetto che per gli scopi di cui all'articolo III e all'articolo IX 1.

« Reattore di potenza » significa un reattore nucleare progettato o adattato per la produzione di energia elettrica o di altra forma di energia.

« Reattore di ricerca » significa un reattore nucleare progettato per essere usato in esperienze scientifiche o tecniche, compresa la prova di materiali, e non adatto per la produzione di energia elettrica o di altra forma di energia.

« Materiale fonte » significa uranio contenente la miscela d'isotopi che si trova in natura; uranio impoverito nell'isotopo 235; torio; uno qualsiasi dei precedenti sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altra sostanza contenente uno o più dei predetti nella concentrazione che il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica determinerà di volta in volta e quelle altre sostanze che il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delibererà di volta in volta di includere fra i materiali fonte.

« Materiale nucleare speciale » significa plutonio; uranio 233; uranio arricchito negli isotopi 235 o 233; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei predetti e qualsiasi altra sostanza che il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delibererà di volta in volta di includere tra i materiali speciali fissionabili. Il termine « materiale nucleare speciale » non comprende il materiale fonte.

« Non classificato » significa non classificato nè come riservato, nè come segreto o segretissimo da ciascuna delle Parti Contraenti.

« Combustibile usato » significa combustibile che è stato irradiato in un reattore, o che è stato scartato senza essere irradiato.

Articolo XII

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Londra al più presto possibile. L'accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni, purchè gli articoli IV-2, V, VI, VII, VIII e IX rimangano in vigore, allo spirare del detto termine, per la durata di qualsiasi contratto concluso in base al presente Accordo

2. Fino a quando i controlli e le salvaguardie attinenti non saranno amministrati da una agenzia internazionale, come risultato dell'accordo raggiunto in base all'articolo V del presente Accordo, il Governo del Regno Unito avrà il diritto — nell'eventualità di qualsiasi infrazione alle disposizioni previste dall'articolo IV-2 o dall'articolo VII, o di qualsiasi mancanza da parte del Governo della Repubblica Italiana nell'adempiere gli impegni previsti dall'articolo VI o dall'articolo VIII — di appellarsi al Governo della Repubblica Italiana perchè questi adotti misure correttive. Se queste misure correttive non saranno adottate entro un tempo ragionevole, il Governo del Regno Unito avrà in conseguenza il diritto di porre termine all'Accordo mediante notificazione scritta.

3. Se le Parti Contraenti non sono in grado di raggiungere un accordo circa le consultazioni da tenere per l'interpretazione delle definizioni di cui alle disposizioni dell'articolo X, o se le Parti Contraenti non sono in grado di raggiungere un accordo come risultato di tali consultazioni o delle consultazioni di cui alle disposizioni dell'articolo II e dell'articolo V, ciascuna delle Parti può mediante notificazione scritta all'altra Parte, porre termine al presente Accordo tre mesi dopo la data della notificazione.

4. Nel caso che si ponga termine a questo Accordo, mediante notificazione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il Governo del Regno Unito può chiedere di porre termine ai contratti conclusi in base al presente Accordo e di restituire tutto il combustibile o altro materiale nucleare speciale fornito in base al presente Accordo, alla condizione di versare, alla Parte che restituisce detto combustibile o altro materiale nucleare speciale, una somma rappresentante il valore, al prezzo corrente al momento della restituzione, di tutto il combustibile o altro materiale nucleare speciale in tal modo restituito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma, il 28 del mese di dicembre dell'anno 1957, nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
ASHLEY CLARKE

Per il Governo della Repubblica Italiana:
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic for co-operation in the peaceful uses of atomic energy.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on their own behalf and on behalf of the United Kingdom Atomic Energy Authority (hereinafter referred to as the Authority) and the Government of the Italian Republic on their own behalf and on behalf of the National Committee for Nuclear Research (hereinafter referred to as the C.N.R.N.);

Desiring to co-operate in the promotion and development of the peaceful uses of atomic energy and in particular of the use of atomic energy for the generation of electric power;

Have agreed as follows:

Article I

(1) Subject to the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall collaborate with each other for the promotion and development of the peaceful uses of atomic energy in their respective countries in the following ways:

(*a*) The Authority and the Government of the Italian Republic shall make available to each other unclassified information to the extent and in the manner specified in Article III.

(*b*) The Authority and the Government of the Italian Republic shall facilitate exchanges of unclassified information between persons in the United Kingdom on the one hand and persons in Italy on the other hand with a view to forwarding the peaceful uses of atomic energy.

(*c*) The Authority shall assist the Government of the Italian Republic or persons authorised by the Government of the Italian Republic in obtaining research and power reactors from the United Kingdom and in obtaining assistance in the design, construction and operation of such reactors.

(*d*) The Authority shall sell, or shall assist the Government of the Italian Republic or persons authorised by that Government in purchasing from the United Kingdom, fuel for the operation of research and power reactors in the Italian Republic as set out in Article IV.

(*e*) The Authority shall process used fuel from research and power reactors operating in Italy, or shall assist the Government of the Italian Republic or persons authorised by that Government in arranging for such processing in the United Kingdom, to such an extent and on such commercial terms as may be agreed.

(*f*) The Authority shall provide to the Government of the Italian Republic or to persons authorised by that Government, on commercial terms, assistance in the design, construction and operation of facilities for the manufacture of fuel in Italy and for the processing of used fuel in Italy or shall facilitate the procurement by the Government of the Italian Republic or by persons authorised by that Government of such assistance.

(*g*) The Contracting Parties shall, to such extent as is practicable, assist each other in the procurement, by either Government or by persons under their jurisdiction, of material, equipment and other requisites for the atomic energy research, development, and production programmes in their respective countries.

(h) The Authority shall provide, wherever possible, in their schools or in such other facilities of the Authority as may be agreed, or shall assist in obtaining elsewhere in the United Kingdom, training in subjects relevant to Italian atomic energy programmes for students and trainees recommended by the Government of the Italian Republic.

(2) The two Governments may agree on ways of collaborating for the promotion and development of the peaceful uses of atomic energy additional to those enumerated in the preceding paragraph.

Article II

It is recognised that Article 106 of the Treaty constituting the European Community for Atomic Energy (EURATOM) which the Government of the Italian Republic signed on March 25, 1957 in Rome, contemplates that member States of the Community will seek a renegotiation of existing agreements in the field of atomic energy with third countries once the Treaty comes into force. When the Treaty comes into force and if an agreement for cooperation is concluded between the European Community for Atomic Energy and the Government of the United Kingdom, the Government of the United Kingdom would be prepared to arrange for the European Community for Atomic Energy to assume the rights and obligations of the Government of the Italian Republic under this Agreement, provided the European Community for Atomic Energy could, in the judgment of the Government of the United Kingdom, effectively and securely carry out the undertakings of this Agreement.

Article III

(1) Subject to the rights of third parties, to the obligations entered into by either Contracting Party under any international agreement, and to the applicable laws, regulations and licence requirements in force in the Italian Republic and in the United Kingdom, the Government of the Italian Republic and the Authority will make available to each other unclassified research information concerning the peaceful uses of atomic energy which is relevant to the present or any projected atomic energy programme in the country of the Contracting Party receiving the information and which is or may in future be at the disposal of the other Party.

(2) The transmission of information within the scope of this Agreement which is regarded by the person transmitting that information as being of commercial value shall be made only at such time and on such commercial terms and conditions as may be agreed in each case.

(3) The recipient of information under this Article shall have the right (save as may be specified in particular contracts made thereunder):

(a) To use it freely for his own purposes save that, if the information relates to an invention patented by the person transmitting the information in the country of the person receiving it, the use, including communication to any third party, shall be subject to such terms as may be agreed between the persons concerned;

(b) to communicate it to a third party, unless the person transmitting the information shall have stipulated to the contrary at the time of transmission. In the event of communication to a third party, the person so communicating the information shall be at liberty, subject to any patent rights of the person by whom the information was originally provided, to make whatever arrangements he wishes with that third party in respect of the use of the information and of the ownership of any results, including patentable inventions, which may be obtained from the use of the information.

(4) For the purpose of this Article « person » means the Government of the Italian Republic, including the C. N. R. N., or the Authority as the case may be.

Article IV

(1) The Authority shall sell to the Government of the Italian Republic or to persons authorised by that Government, on commercial terms, or shall assist the Government of the Italian Republic or persons authorised by that Government in purchasing from the United Kingdom on commercial terms:

(a) fuel of such quality and quantity as may be necessary for the efficient and continuous operation of research and power reactors obtained from the United Kingdom pursuant to this Agreement;

(b) to such an extent as may be agreed in particular contracts, fuel for the operation of other research and power reactors.

(2) Sales of fuel pursuant to paragraph (1) of this Article shall be subject to the following limitations and conditions:

(a) that such fuel shall be used only in reactors obtained from the United Kingdom pursuant to this Agreement or, with the consent of the Authority, in other reactors whose design has been approved in accordance with Article VI (a) (i) of this Agreement;

(b) that the quantity of such fuel shall not at any given time be in excess of the quantity needed for the full loading of any reactor or reactors referred to in sub paragraph 2 (a) of this Article, together with such additional quantity for replacement as may be necessary for the efficient and continuous operation of such reactor or reactors;

(c) that when any such fuel has been discharged from any reactor after irradiation or has been discarded, or when any source material obtained from the United Kingdom and irradiated in any reactor employing any part of such fuel requires processing, it shall be delivered to the Autority or to processing facilities approved in accordance with Article VI (a) (i) of this Agreement;

(d) that except as may be agreed between the Contracting Parties in any particular case, no alteration shall be made of the form and content of the fuel or source material to which sub paragraph 2 (c) of this Article applies after its removal from a reactor and before its delivery to the Authority or to the facilities referred to in sub paragraph 2 (c) of this Article;

(e) that such operating records shall be maintained as may be necessary to ensure that an accurate account shall at all times be kept of the fuel and source material to which sub-paragraph 2 (c) of this Article applies; and that such records shall be made available to the Authority when required by them.

Article V

Since it is the intention of the Contracting Parties that the information exchanged and the material and equipment supplied shall be used solely for the promo-

tion and development of the peaceful uses of atomic energy, the Contracting Parties agree to consult with each other to determine in what respects and to what extent they desire to arrange for the controls and safeguards provided by this Agreement to be administered by an international agency already created, or to be created, of which both Parties are members. Such consultation shall take place on the request of either Contracting Party.

Article VI

Until such time as the relevant controls and safeguards shall be administered by an international agency as a result of agreement reached in consultations held in accordance with Article V of this Agreement,

(*a*) The Government of the United Kingdom shall have the following rights in order to assure themselves that any material or equipment supplied pursuant to this Agreement or any source material or special nuclear material derived from the use of such material or equipment is being used solely for peaceful purposes.

(*i*) to examine the design of equipment and facilities, including nuclear reactors, which are to be made available to the Government of the Italian Republic or to persons under their jurisdiction pursuant to this Agreement, or in which any material supplied pursuant to this Agreement or any special nuclear material derived from the use of such material or of equipment supplied pursuant to this Agreement is to be employed or processed, and to approve it only from the viewpoint of assuring that it will not further any military purpose, and that it will permit effective application of the provisions of this Agreement; provided that, subject to their responsibilities to the Government of the United Kingdom, representatives appointed by that Government to make such examinations shall not disclose any industrial secret or other confidential information coming to their knowledge by reason of their official duties;

(*ii*) to appoint, after consultation with the Government of the Italian Republic, representatives who shall have access at all times to all places and data, and to any person who by reason of this occupation deals with material or equipment supplied pursuant to this Agreement, for the purpose of accounting for source material or special nuclear material so supplied and source material or special nuclear material derived from the use of material or equipment so supplied and determining whether there is compliance with the limitations and conditions specified in Articles IV (2) and VII of this Agreement, and shall be permitted to make their own measurements for these purposes. Such representatives shall be accompanied, if either Contracting Party so requests, by representatives appointed by the Government of the Italian Republic, provided that they shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions. The representatives appointed by the Government of the United Kingdom shall not, subject to their responsibilities to that Government, disclose any industrial secret or other confidential information coming to their knowledge by reason of their official duties.

(*b*) The Government of the Italian Republic undertake to ensure that the Government of the United Kingdom are enabled to exercise the rights provided for in paragraph (*a*) of this Article.

(*c*) The Government of the Italian Republic undertake that such operating records shall be maintained as may be necessary to ensure that an accurate account shall at all times be kept of source material and special nuclear material derived from the use of material or equipment supplied pursuant to this Agreement, and that such records shall be made available to the Authority when required by them.

Article VII

Special nuclear material derived from the use of any material or equipment supplied pursuant to this Agreement shall be at the disposal of the Government of the Italian Republic and of persons under the jurisdiction of the Government of the Italian Republic authorised by that Government, provided that:

(*a*) Such special nuclear material shall be used only for peaceful purposes for research or in reactors, existing, under construction, or projected, specified by the Government of the Italian Republic;

(*b*) its use shall be subject to the provisions of Article VI of this Agreement;

(*c*) until such time as the relevant controls and safeguards shall be administered by an international agency as a result of agreement reached in consultations held in accordance with Article V of this Agreement,

(*i*) any excess of such special nuclear material over what is needed for the purposes stated in paragraph (*a*) of this Article shall be deposited in stores designated by the Authority until it is required by the Government of the Italian Republic, or by persons under the jurisdiction of the Government of the Italian Republic authorised by that Government, for the purposes stated in paragraph (*a*) of this Article;

(*ii*) if the Government of the Italian Republic wish to dispose of any such excess special nuclear material, the Authority shall have the option to purchase the whole or any part of such excess, for use for peaceful purposes only, on terms to be specified in contracts for the supply of fuel made pursuant to the present Agreement;

(*iii*) any part of such excess not so purchased may, by agreement between the Contracting Parties, be transferred for peaceful purposes to another country or to an international organisation.

Article VIII

The Government of the Italian Republic undertake to ensure that:

(*a*) any material or equipment obtained pursuant to this Agreement or source material or special nuclear material derived from the use of any material or equipment so obtained, will be employed solely for the promotion and development of the peaceful uses of atomic energy and not for any military purpose;

(*b*) no material or equipment obtained pursuant to this Agreement or source material derived from the use of any material or equipment so obtained will be transferred to unauthorised persons or beyond the jurisdiction of the Government of the Italian Republic except with the prior consent in writing of the Government of the United Kingdom;

(*c*) any fuel obtained pursuant to this Agreement will, when not actually being used for peaceful purpo-

ses, be held with adequate safety and security precautions in stores designated by the Authority;

(*d*) special nuclear material derived from the use of any material or equipment obtained pursuant to this Agreement will be dealt with in accordance with the provisions of Article VII of this Agreement.

Article IX

(1) Contracts made pursuant to this Agreement may contain such guarantees as are agreed in specific cases. Subject to the provisions of such contracts, nothing in this Agreement shall be interpreted as imposing any responsibility on either Government or on the Authority:

(*a*) with regard to the accuracy or completeness of any information communicated pursuant to this Agreement;

(*b*) for the consequences of the use made of such information, material or equipment supplied pursuant to this Agreement, in the country of the person (including either Contracting Party, the Authority or the C.N.R.N. as the case may be) receiving it; and

(*c*) with regard to the suitability of such information, material or equipment for any particular use or application.

(2) With respect to any fuel supplied pursuant to Article IV of this Agreement, the Government of the Italian Republic shall indemnity and hold harmless the Government of the United Kingdom and the Authority against any and all liability (including third party liability) from any cause whatsoever arising out of the production or fabrication, the ownership, the lease, or the possession or use of such fuel after delivery to the Government of the Italian Republic or to persons authorised by that Government.

Article X

Representatives of the Contracting Parties shall meet from time to time to consult with each other on matters arising out of the application of this Agreement, including any questions concerning the interpreting of the definitions, in Article XI, of «equipment» and « material ».

Article XI

For the purposes of this Agreement:

« Derived » means derived by one or more processes

« Equipment » means major items of machinery, plant or instrumentation, or major components thereof, specially suitable for use in an atomic energy programme.

« Fuel » means any substance, or combination of substances, which is prepared for use in a reactor for the purpose of initiating and maintaining a self-supporting fission chain reaction.

« Material » means fuel, source material, special nuclear material, heavy water, graphite of nuclear quality, and any other substance which by reason of its nature or purity is specially suitable for use in nuclear reactors.

« Person » includes any body of persons, corporate or unincorporate, public or private institution, Government agency or Government corporation, excluding the Contracting Parties, the Authority and the C.N.R.N., except for the purposes of Article III and Article IX (1).

« Power reactor » means a nuclear reactor designed or adapted for the production of electrical or other power.

« Research reactor » means a nuclear reactor designed for use in scientific or technical experiments, including the testing of materials, and ont adapted for the production of electrical or other power.

« Source material » means uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other substance containing one or more of the foregoing in such concentration as the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency shall from time to time determine; and such other substance as the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency shall from time to time determine to be source material.

« Special nuclear material » means plutonium; uranium 233; uranium enriched in the isotopes 235 or 233; any substance containing one or more of the foregoing; and such other substance as the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency shall from time to time determine to be special fissionable material. The term « special nuclear material » does not include source material.

« Unclassified » means not classified as confidential, secret or top secret by either of the Contracting Parties.

« Used fuel » means fuel which has been irradiated in a reactor, or which has been discarded without being irradiated.

Article XII

(1) This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in London as soon as possible. The Agreement shall enter into force on the exchange of instruments of ratification. The Agreement shall remain in force for a period of ten years, provided that Articles IV (2), V, VI, VII, VIII and IX shall remain in force thereafter for the duration of any contracts made pursuant to the Agreement.

(2) Until such time as the relevant controls and safeguards shall be administered by an international agency as a result of agreement reached in accordance with Article V of this Agreement, the Government of the United Kingdom shall have the right, in the event of any breach of the provisions of Article IV (2) or Article VII or of any failure on the part of the Government of the Italian Republic to carry out undertakings in Article VI or Article VIII, to call upon the Government of the Italian Republic to take corrective steps. If such corrective steps are not taken within a reasonable time, the Government of the United Kingdom shall thereupon have the right to terminate the Agreement by notification in writing.

(3) If the Contracting Parties are unable to reach agreement on the holding of consultations as to the interpretation of definitions for which provision is made in Article X or if the Contracting Parties are unable to reach agreement as a result of such consultations or of the consultations for which provision is made in Article II and Article V, either Party may by notification in writing to the other Party terminate the present Agreement three months after the date of the notification.

(4) On termination of this Agreement by notification under paragraphs (2) or (3) of this Article the Government of the United Kingdom may require the termination of contracts made in pursuance of the present

Agreement and the return of any fuel or other special nuclear material supplied pursuant to this Agreement, subject to payment to the party returning such fuel or other special nuclear material of a sum representing the value at prices then current of any fuel or other special nuclear material so returned.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome, this twentyeighth day of December 1957, in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the Italian Republic:
PELLA

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
ASHLEY CLARKE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 396.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in zona Lido del comune di Tortoreto (Teramo).

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 1° ottobre 1952, integrato con postilla del 1° gennaio 1957 e con dichiarazione del 24 ottobre 1957, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in zona Lido del comune di Tortoreto (Teramo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 166 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 397.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.M.V., in frazione Lama Polesine del comune di Ceregnano (Rovigo).

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 16 giugno 1946, integrato con due postille in data 10 ottobre 1957 e con dichiarazione della stessa data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.M.V., in frazione Lama Polesine del comune di Ceregnano (Rovigo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 37 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 398.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Caterina Martire, in frazione Ganaghello del comune di Castel San Giovanni (Piacenza).

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 31 luglio 1956, integrato con postilla del 30 agosto 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina Martire, in frazione Ganaghello del comune di Castel San Giovanni (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 161 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 399.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Padule del comune di Porcari (Lucca).

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucca in data 7 febbraio 1957, integrato con postille del 20 luglio e 8 settembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Padule del comune di Porcari (Lucca), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 162 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 400.

Sostituzione di alcuni articoli dello statuto organico della fondazione « Renzo De Zuani ».

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, si provvede alla sostituzione di alcuni articoli dello statuto organico della fondazione « Renzo De Zuani ».

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 4 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 401.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Sposo della Vergine Maria Celeste, in località Latina Scalo del comune di Latina.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Sposo della Vergine Maria Celeste, in località Latina Scalo del comune di Latina.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 160. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 402.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS.mi Martiri Greci, in frazione Mirabello del comune di Cantù (Como).

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 25 maggio 1957, integrato con dichiarazione del 29 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia dei SS.mi Martiri Greci in frazione Mirabello del comune di Cantù (Como), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 36. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1958, n. 403.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Montecalvo Irpino (Avellino).

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Montecalvo Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 159. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1958.

Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Savoia », con sede in Milano, ad esercitare la riassicurazione nei rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Savoia », con sede in Milano, già autorizzata all'esercizio del ramo trasporti, ha chiesto di poter estendere la propria attività alla riassicurazione nei rami danni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Savoia », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nei rami di assicurazione contro i danni.

Roma, addì 25 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2074)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1958, registro n. 8 Interno, foglio n. 385, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 86.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2121)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caserta ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1958, registro n. 8 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caserta di un mutuo di L. 230.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2122)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brindisi ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1958, registro n. 7 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Brindisi di un mutuo di L. 670.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2123)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catanzaro ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catanzaro di un mutuo di L. 670.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2124)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

n. A 55 del 27 febbraio 1958 - Accordo di pagamento con l'Argentina (n. 19). Partecipazione della Repubblica federale di Germania al sistema argentino dei pagamenti multilaterali;

n. A - 56 del 3 marzo 1958 - Regime dei pagamenti con la zona nord del Marocco (ex Protettorato spagnolo);

n. A - 57 del 17 marzo 1958 - Accordo di pagamento con la Bulgaria (n. 4);

n. A - 58 del 20 marzo 1958 - Accordo di pagamento con la Polonia (n. 13);

n. A - 59 del 31 marzo 1958 - Accordo di pagamento con l'Albania (n. 3).

(2031)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1958

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1958 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1957 al 31 marzo 1958			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1957		5.415		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.883.922		1.600.687	
— residui	96.737		401.387	
Totale		1.980.659		2 002 074
In conto movimento capitali — competenza	31.848		49.670	
— residui	18.293		14.904	
Totale		50.141		64.574
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.133.847		1.890.913	
Conti correnti	5.486 329		5.574.018	
Incassi da regolare	978.103		924.238	
Altre gestioni	2.517.802		2.386.928	
Totale		11.116.081		10.776.037
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	3.222		3.333	
Pagamenti da regolare	78.883		111.122	
Altri crediti	4.577.950		4.848.916	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	15.731		17.641	
Totale		4 675.786		4.981.012
Totale generale incassi e pagamenti		17.828 082		17 823 757
Fondo di cassa al 31 marzo 1958		—		4.325
Totale a pareggio		17 828.082		17 828 082

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1958 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.325	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	302		
Pagamenti da regolare	74.482		
Altri crediti	658.014		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	48.909		
Totale crediti		781.707	
In complesso			786.032
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.160.797		
Conti correnti	380.030		
Incassi da regolare	80.366		
Altre gestioni	359.753		
Totale debiti			3 980 946
Situazione del Tesoro (passività)			3.194.914
Circolazione di Stato (metallica) al 31 marzo 1958	43.160		

L'Ispettore generale: SANFILIPPO — *Il Direttore generale del tesoro:* DI CRISTINA

(2099)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1958

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.229.077.571 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.967.913.783 —
Portafoglio su piazze italiane	»		377.972.329.771 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		185.021.177 —
Anticipazioni	»		57.781.870.012 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		70.916.901.906 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		71.973.235.111 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.149.941.060.475 —
Partite varie	»		3.310.505.868 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000)	L.		167.108.667.884 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		340.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		32.912.384.723 —
Spese	»		4.868.275.059 —
	L.		2.854.778.871.311 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		4.646.789.919.647 —
	L.		7.501.568.790.958 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		31.130.041 —
TOTALE GENERALE	L.		7.501.599.920.999 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.766.407.199.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.743.558.896 —
Depositi in conto corrente liberi	»		120.569.133.392 —
Conti correnti vincolati	»		769.821.231.562 —
Creditori diversi	»		162.755.467.089 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	53.918.580.258 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	41.227.436.750 —	
			12.691.143.508 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	L.		424.124.818 —
Rendite del corrente esercizio	»		4.958.322.504 —
	L.		2.851.370.181.269 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.874.306.059 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.234.383.983 —	
			3.408.690.042 —
	L.		2.854.778.871.311 —
Depositanti	»		4.646.789.919.647 —
	L.		7.501.568.790.958 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		31.130.041 —
TOTALE GENERALE	L.		7.501.599.920.999 —

(2097)

Il Governatore MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 24 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,70	624,80	624,80
$ Can.	644,05	644 —	644,25	644 —	642,90	644,12	644,125	644 —	644 —	644,25
Fr. Sv. lib	145,80	145,80	145,7975	145,805	145,75	145,80	145,80625	145,805	145,80	145,80
Kr. D.	90,18	90,16	90,19	90,195	90,15	90,20	90,195	90,20	90,19	90,20
Kr N	87,20	87,18	87,20	87,20	87,30	87,20	87,20	87,23	87,20	87,20
Kr Sv.	120,32	120,30	120,30	120,32	120,30	120,33	120,33	120,30	120,33	120,30
Fol	164,52	164,61	164,63	164,61	164,60	164,61	164,60	164,60	164,62	164,60
Fr B.	12,51	12,5075	12,51	12,50625	12,50	12,51	12,5075	12,50	12,51	12,51
Fr. Fr.	147,89	147,84	147,85	147,82	147,80	147,88	147,82	147,85	147,88	147,90
Fr. Sv. acc.	142,56	142,57	142,56	142,565	142,50	142,57	142,56	142;55	142,56	142,55
Lst.	1745,05	1745 —	1744,75	1745,25	1744,75	1745,12	1745,125	1745 —	1745 —	1745 —
Dm occ.	148,83	148,45	148,85	148,85	148,75	148,85	148,84	148,80	148,84	148.85
Scell. Aust.	24,02	24,03	24.03	24,0325	24 —	24,03	24,035	24,02	24,03	24,03

Media dei titoli del 24 aprile 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	59,10
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	84,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,325
Id. 5 % 1936	97,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644,062
1 Franco svizzero lib.	145,806
1 Corona danese	90,195
1 Corona norvegese	87,20
1 Corona svedese	120,325
1 Fiorino olandese	164,605
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	147,82
1 Franco svizzero acc.	142,562
1 Lira sterlina	1745,187
1 Marco germanico	148,845
1 Scellino austriaco	24,034

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che con decreti Ministeriali in data 19 aprile 1958, la Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia, la Banca Popolare di Cremona e la Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 10 della legge 13 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale SCIPIONE

(2087)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 20 marzo 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Galugnano (Lecce) in collegamento con l'Ufficio telegrafico di San Donato.

(2032)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % - Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 16 maggio 1958, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà

in ordine alle obbligazioni 5,50 % - *Serie ordinaria*:

alla estrazione a sorte di

n. 1 654 titoli di 25 obbligazioni,
n. 2 042 titoli di 50 obbligazioni,
n. 3 017 titoli di 100 obbligazioni,

in totale n. 6 713 titoli rappresentanti complessivamente numero 445 150 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 222 575 000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 22 aprile 1958

Il presidente: V. VERONESE

(2060)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di trenta borse di perfezionamento pratico nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta l'esigenza di provvedere, per la divulgazione dei principi cooperativistici e per la diffusione delle realizzazioni pratiche nel campo della cooperazione agricola, al conferimento di borse di specializzazione per laureati in agraria nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo presso stabilimenti a gestione associativa;

Ritenuto che tale iniziativa si inquadra nell'attività di propaganda a favore della cooperazione agricola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di trenta borse di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di stabilimenti cooperativi o consorziali per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.

Il concorso si articola nelle due sezioni: ortofrutticola e vitivinicola a ciascuna delle quali sono assegnate quindici borse di perfezionamento.

Art. 2

Il perfezionamento pratico avrà luogo presso stabilimenti a gestione associativa per la durata di mesi tre e nei periodi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai cicli di lavorazione.

Art. 3

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del bando, non abbiano superato l'età di anni trenta, che siano in possesso della laurea in scienze agrarie e che abbiano riportato negli esami speciali e di laurea una votazione media non inferiore all'80 %.

Art. 4

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 240.000 erogabile in tre rate mensili posticipate.

Art. 5

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare domanda in carta da bollo da L. 200 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali, div. 8ª entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tale domanda i candidati debbono indicare:

1) nome, cognome e residenza;
2) data e luogo di nascita;
3) possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
6) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami speciali ed in quello di laurea, la data del suo conseguimento e la Università che lo ha rilasciato;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella stessa domanda i candidati debbono dichiarare a quale delle due sezioni del concorso intendono partecipare, non essendo consentito concorrere in ambedue le sezioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste qualunque cambiamento di indirizzo.

Art. 6

Alle domande debbono essere allegati i titoli posseduti dagli interessati ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Costituisce titolo preferenziale l'attività svolta nel campo della cooperazione agricola.

Art. 7

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui all'art. 5 anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Art. 8

Gli aspiranti saranno scelti da apposita Commissione di tre membri e di un segretario da nominarsi a' termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 9

I concorrenti prescelti dovranno trasmettere al Ministero, nel termine che sarà stabilito, i documenti che saranno loro richiesti per dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda.

Art. 10

Ai beneficiari delle borse di perfezionamento sarà rimborsata la spesa di viaggio dalla località di residenza a quella dove avrà luogo il perfezionamento e viceversa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1958

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1958
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 54

(2062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sessione speciale di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990;

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1957, n. 722, recante modificazioni in materia di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta in Roma, una speciale sessione di esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Possono partecipare a detti esami, a norma degli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e dell'art. 72 del regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, i cittadini italiani, di ambedue i sessi, i quali siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica, per geometri) oppure abbiano ottenuto la licenza di una scuola media superiore prevista nei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 2.

Le prove scritte dei predetti esami si svolgeranno in Roma nel luogo e nei giorni che saranno tempestivamente resi noti.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai predetti esami, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Da ciascuna domanda dovrà risultare:

a) nome, cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa, gli aspiranti devono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ai fini dell'ammissione agli esami predetti gli aspiranti devono produrre, unitamente alla domanda, il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile.

Gli aspiranti devono, altresì, produrre le quietanze comprovanti il pagamento, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale, della tassa di L. 500 da versarsi a favore degli istituti di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali, nonchè della tassa di L. 300 da versarsi nella contabilità speciale della Prefettura della provincia in cui il candidato risiede, per spese di funzionamento della Commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno presentarsi all'esame muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 5.

Gli aspiranti che risulteranno idonei ai predetti esami debbono far pervenire sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra, quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Gli esami comprendono prove scritte ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui al regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, e successive modificazioni.

Roma, addì 18 aprile 1958

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(2061)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a sessantuno posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, bandito con decreto Ministeriale 28 settembre 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte seconda) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di marzo 1958, è pubblicato il decreto Ministeriale 20 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1958, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 356, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantuno posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Amministrazione predetta, nonchè la graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso e quella degli idonei, formate in base all'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle disposizioni in vigore circa la riserva di posti a favore di alcune categorie di concorrenti.

(2041)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 20161/3ª San. in data 18 gennaio 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di ostetrica condotta del comune di Ricco del Golfo, vacante alla data del 30 novembre 1957;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta, vacante in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Maresca dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;

Beni prof. Vittorio, docente in ostetricia;

Zacutti dott. Achille, primario di ostetricia nell'Ospedale civile di La Spezia;

Alchera Giustina, ostetrica condotta.

Segretario:

Altamûra dott. Gaetano, consigliere di seconda classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi affisso all'albo pretorio della Prefettura.

La Spezia, addì 15 aprile 1958

Il prefetto: MARESCA

(2042)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.